



ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE  
DI BRESCIA ADERENTE ALLA CONFAPI

## **IL FONDO FORMAZIONE PMI: MODALITA' DI ISCRIZIONE (INPS - Circolare 2.4.2003 n. 71)**

L'INPS, con circolare 2.4.2003 n. 71, ha comunicato **le modalità di adesione** ai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua (costituiti ai sensi dell'art. 118 della Legge 388/00 come modificato dall'art. 48 della Legge 289/02) (1), tra i quali il **"FONDO FORMAZIONE PMI"**, costituito dalla **CONFAPI e CGIL-CISL-UIL**, al quale è stata riconosciuta personalità giuridica con D.M. 21.1.2003 n. 12/1/2003 (G.U. 11.2.2003 n. 34).

Il **"FONDO FORMAZIONE PMI"** è alimentato dal contributo **0,30%**, che obbligatoriamente le imprese del settore privato già versano ogni mese all'INPS, assieme ai contributi ordinari (specificamente assieme al contributo disoccupazione dell'1,61%) e pertanto l'adesione

NON COMPORTA ALCUN ONERE AGGIUNTIVO A LORO CARICO.

**L'adesione al "Fondo Formazione PMI", gratuita, volontaria e possibile anche per le aziende non associate, darà loro la possibilità di fruire dei corsi di formazione, che, dal prossimo anno, saranno organizzati per aggiornare e/o riqualificare la professionalità dei dipendenti delle piccole e medie aziende, anche in relazione all'introduzione di nuove tecnologie e di nuovi metodi di produzione.**

Per le prime adesioni, i cui effetti finanziari e contributivi decorreranno da **"gennaio 2004"**, la comunicazione delle aziende dovrà essere effettuata tramite il **modello di denuncia contributiva DM10/2**, relativo ai periodi **"aprile, maggio e giugno 2003"** e pertanto **entro il giorno 16** dei mesi di maggio, giugno e luglio 2003.

Le adesioni successive a tale data, ma intervenute entro il mese di **"giugno 2004"**, produrranno effetti dal 1° gennaio 2005, e così via.

per esprimere l'adesione al Fondo PMI CONFAPI, i datori di lavoro indicheranno, in uno dei righi in bianco dei quadri **"B-C"** del mod. DM10/2:

- la dicitura **"adesione fondo"**;
- il codice **"FAPI"**;

- il **numero** dei dipendenti interessati all'obbligo contributivo.

**Nessun dato** dovrà essere riportato nelle caselle **"numero giornate"**, **"retribuzioni"** e **"somme a debito"**.

**Per i dirigenti, è in fase di conclusione la trattativa tra CONFAPI e FEDERMANAGER per la costituzione di uno specifico Fondo di finanziamento della formazione professionale, di cui daremo al più presto informazioni.**

**Raccomandiamo di informare tempestivamente del contenuto di questa circolare:**

**\* l'Ufficio Personale,**

**\* il Consulente del Lavoro o il professionista, che eventualmente assista l'Azienda**



Riportiamo, di seguito, una sintesi degli aspetti operativi riguardanti l'adesione al "Fondo Formazione PMI" di cui alla circolare INPS 2.4.2003 n. 71, il cui testo integrale è disponibile presso l'Ufficio Sindacale e Previdenziale dell'Associazione.

### **MECCANISMO DI ADESIONE DEI DATORI DI LAVORO AL FONDO**

Ogni datore di lavoro può aderire **solamente ad un unico Fondo per tutti i dipendenti soggetti alla medesima disciplina contrattuale**.

L'adesione al Fondo:

- può essere effettuata anche ad un Fondo rivolto ad un settore diverso da quello di appartenenza;
- è facoltativa e revocabile;
- ha validità annuale e si intende tacitamente prorogata, salvo disdetta.

### **MODALITÀ DI ADESIONE E REVOCA**

**Il 30 giugno 2003 scade il termine per esprimere la prima adesione al Fondo.**

Successive adesioni o disdette dovranno essere comunicate **entro il 30 giugno di ogni anno** e produrranno effetti finanziari e contributivi dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Per semplificare ed uniformare il complesso degli adempimenti connessi all'applicazione della norma, l'atto di adesione al Fondo prescelto o la sua revoca sono espressi e comunicati dall'azienda direttamente all'INPS, **attraverso il modello di denuncia contributiva DM10/2**.

Al tal fine sono stati istituiti i codici di nuova istituzione.

Per il Fondo **PMI CONFAPI** il codice è:

- ◆ **codice di adesione: FAPI**
- ◆ **codice di revoca: REVO**

### **COMUNICAZIONE DI ADESIONE**

I datori di lavoro, **per esprimere la loro adesione al Fondo PMI CONFAPI**, indicheranno, in uno dei righe in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2:

- la dicitura "adesione fondo";
- il codice "FAPI";

- il **numero** dei dipendenti interessati all'obbligo contributivo.

**Nessun dato** dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".

Per le prime adesioni, i cui effetti finanziari e contributivi scaturiranno da "gennaio 2004", la comunicazione dovrà essere effettuata con una delle denunce contributive relative ai periodi "aprile, maggio e giugno 2003".

Le adesioni successive a tale data, ma intervenute entro il mese di "giugno 2004", produrranno effetti dal 1° gennaio 2005, e così via. Tale principio si applicherà anche alle aziende di nuova costituzione.

### **COMUNICAZIONE DI REVOCA**

Anche per le revoche valgono gli **stessi criteri temporali e le medesime modalità già illustrate per le adesioni**.

La comunicazione di revoca dovrà essere preceduta dalla dicitura "**revoca adesione**" e dal **previsto codice "REVO"**. **Nessun dato** dovrà essere riportato nelle rimanenti caselle.

---

(1) Art. 118, primo comma della legge 19 dicembre 2000, n. 388, nel testo modificato dall'art. 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.  
(Interventi in materia di formazione professionale nonché disposizioni in materia di attività svolte in Fondi comunitari e di Fondo sociale Europeo)

1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma 6, **Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua**, nel presente articolo denominati "Fondi". Gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono prevedere l'istituzione di Fondi anche per settori diversi, nonché, all'interno degli stessi, la costituzione di un'apposita sezione relativa ai dirigenti. I Fondi relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti comparativamente più rappresentative, oppure come apposita sezione all'interno dei Fondi interprofessionali nazionali. I Fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente. I Fondi possono finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordati tra le parti. I progetti relativi a tali piani ed iniziative sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate affinché ne possano tenere conto nell'ambito delle rispettive programmazioni. Ai Fondi afferiscono, progressivamente e secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun Fondo.